

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/599/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive** 1

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2227/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2151/1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2228/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI)** 4

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2000
relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive
(2000/599/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

considerando quanto segue:

(1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni.

È abrogata la posizione comune 1999/273/PESC, del 23 aprile 1999, concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) ⁽¹⁾.

Articolo 2

(2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Jugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito.

È abrogato l'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽²⁾.

(3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una «dichiarazione sulla RFI» che prevede in particolare una revisione radicale della politica dell'Unione europea nei riguardi della RFI.

Articolo 3

(4) Pertanto, è necessario revocare le misure restrittive nei confronti della RFI, conformemente agli impegni assunti dall'Unione europea.

Le posizioni comuni in seguito elencate:

— posizione comune 1998/240/PESC, del 19 marzo 1998, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽³⁾, ad eccezione degli articoli 1 e 2,

(5) È opportuno che il divieto di vendita e fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi sia revocato immediatamente, così come il divieto dei voli commerciali o privati tra la RFI e la Comunità europea.

— posizione comune 1998/326/PESC, del 7 maggio 1998, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia ⁽⁴⁾,

(6) Le misure restrittive specifiche nei confronti del sig. Milosevic e delle persone a lui collegate devono essere mantenute.

— posizione comune 1998/374/PESC, dell'8 giugno 1998, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia ⁽⁵⁾,

— posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia ⁽⁶⁾,

(7) È mantenuto l'embargo sulle esportazioni di armi e sulla fornitura di equipaggiamento che potrebbero essere usati a fini di repressione interna o terrorismo.

saranno riesaminate al fine di mantenere solo i provvedimenti restrittivi rivolti contro il sig. Milosevic e le persone a lui collegate.

(8) È necessaria un'azione della Comunità al fine di attuare talune delle misure menzionate in seguito,

⁽¹⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale (*).

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

(*) Traduzione della posizione comune pubblicata in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2227/2000 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2000**

che abroga il regolamento (CE) n. 2151/1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni.
- (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Jugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito.
- (3) È necessario revocare immediatamente il divieto di voli commerciali o privati tra la RFI e la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono abrogati il regolamento (CE) n. 2151/1999 ⁽²⁾ e gli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) n. 607/2000 ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ^(*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1 (in inglese) e pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (per l'italiano).

⁽²⁾ GU L 264 del 12.10.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.

^(*) Traduzione del regolamento pubblicato in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2228/2000 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2000

che abroga il regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel messaggio al popolo serbo del 18 settembre 2000 il Consiglio ha ribadito che un cambiamento democratico avrebbe comportato una svolta nella politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFI), in particolare in materia di sanzioni.
- (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000, un nuovo presidente della Repubblica federale di Jugoslavia, nella persona del sig. V. Kostunica, è stato democraticamente eletto e ufficialmente investito.
- (3) È necessario revocare immediatamente il divieto di vendita e di fornitura del petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla RFI,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CE) n. 2111/1999 ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ^(*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1 (in inglese) e pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale (per l'italiano).

⁽²⁾ GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

^(*) Traduzione del regolamento pubblicato in lingua inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 3.